

**IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI
EFFETTI DEI NUOVI PRINCIPI
CONTABILI**

LE NORME

Le norme di riferimento sono:

- “ il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recante
“Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 , recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42.
- “ D. Lgs. 267/2000.

Il D. Lgs. 126/2014, correttivo ed integrativo del D. Lgs. 118/2011, prevede un'applicazione graduale dei nuovi principi:

nel 2015:

- “ adozione in parallelo schemi di bilancio e di rendiconto in base al D.P.R. 194/1996 con funzione autorizzatoria e dei nuovi schemi di bilancio con funzione conoscitiva;
- “ applicazione generale del principio della competenza finanziari potenziata con riaccertamento straordinario dei residui e dei principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria;
- “ l'adozione da parte delle istituzioni del medesimo sistema contabile dei comuni al fine di consentire nel 2016 l'elaborazione del rendiconto 2015 consolidato con le istituzioni;

nel 2016

- ” l’adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto con carattere autorizzatorio;
- ” affiancamento della contabilità economico patrimoniale integrata alla finanziaria;
- ” applicazione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale
- ” adozione integrale del piano dei conti integrato

L'armonizzazione dei sistemi contabili ed il passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile comporta:

- “ la riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano integrato dei conti armonizzato. Anche se per il 12015 il bilancio tradizionale continua ad avere carattere autorizzatorio è comunque necessario effettuare l'operazione di riclassificazione;
- “ conoscenza del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata;
- “ operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla luce del nuovo principio di competenza finanziario potenziato.

IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA APPLICATO ALLA SPESA

“ Il principio n. 16 dispone che “TUTTE LE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE ATTIVE E PASSIVE, CHE DANNO LUOGO AD ENTRATE E SPESE PER L’ENTE, DEVONO ESSERE REGISTRATE NELLE SCRITTURE CONTABILI QUANDO L’OBBLIGAZIONE E’ PERFEZIONATA, CON IMPUTAZIONE ALL’ESERCIZIO IN CUI L’OBBLIGAZIONE VIENE A SCADENZA”

La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione è esigibile.

- “ Quindi il principio applicato alla spesa fa riferimento a tre momenti:
- “ la nascita dell'obbligazione a seguito della quale l'impegno della spesa è registrato nelle scritture contabili;
- “ la scadenza dell'obbligazione deve fare riferimento al momento della sua esigibilità e non occorre fare riferimento al momento del suo pagamento;
- “ l'estinzione dell'obbligazione in relazione al quale la spesa è registrata in termini di cassa.

- “ Quindi la nuova competenza finanziaria distingue il momento della registrazione dell’impegno che sorge quando l’obbligazione giuridica è perfezionata;
- “ il momento dell’imputazione contabile all’esercizio in cui l’obbligazione è venuta a scadenza ed è quindi esigibile.

Invece, prima i due momenti coincidevano con il perfezionamento dell’obbligazione (prenotazione ed impegno).

“ Per quanto attiene la fase gestionale, l’impegno si perfeziona mediante l’adozione della determinazione ed il provvedimento di impegno deve annotare l’intero importo della spesa, la registrazione dell’impegno a valere sulla competenza annuale e pluriennale avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni risultano esigibili. Le prenotazioni di spesa cui non fanno seguito obbligazioni perfette sono cancellati e diventano economie di bilancio.

- “ Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione salvo quelle derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo e prestazioni periodiche o continuative;
- “ Nel caso in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di esercizi non compresi nel bilancio pluriennale, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso al Consiglio Comunale.

“ REGISTRAZIONE: MOMENTO IN CUI
L’OBBLIGAZIONE GIURIDICA SI PERFEZIONE (è
individuato il creditore)

”

“ IMPUTAZIONE: ESERCIZIO IN CUI ESSA VIENE A
SCADENZA (prestazione resa)

LA REIMPUTAZIONE CONTABILE

“ Nel passaggio dal vecchio al nuovo regime contabile, la reimputazione delle spese si farà in sede di riaccertamento straordinario dei residui ma in tal caso si effettuerà la variazione solo sul bilancio in cui è reimputata la spesa assieme al reimpegno della spesa stessa. Mentre dal 2016 la reimputazione, che si sostanzia in una variazione di bilancio, riguarderà anche il bilancio dell'anno precedente.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

- ” Per gli incarichi legali, l’esigibilità non è determinabile ed i principi contabili prevedono che **gli impegni sono imputati all’esercizio in cui è firmato il contratto**, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata **re imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile** anche sulla base delle clausole contrattuali. Al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio, l’ente ogni anno chiede al legale di confermare o meno il preventivo di spesa ed eventualmente provvede ad integrare l’impegno. **Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato, si iscrive, tra le spese, nel fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata.**

ESEMPIO DI REIMPUTAZIONE

- “ si cancella l’impegno assunto in data XX
- “ entro il termine per la redazione del rendiconto si effettua una variazione del bilancio x e del bilancio x1 anche in esercizio provvisorio;
- “ nell’esercizio x si diminuisce di 1.000 e si iscrive tra le spese il fondo pluriennale vincolato per l’importo 1.000
- “ nell’esercizio x1 si iscrive 1000 in entrata alla voce fondo pluriennale vincolato per spese correnti e nella spesa si iscrive la spesa di 1000 nell’apposito titolo

LA SPESA DEL PERSONALE

- “ Più articolato è il caso delle spese per il personale:
- “ spesa del personale tabellare
- “ spesa del personale per rinnovi contrattuali
- “ spesa del personale per salario accessorio

SPESA TABELLARE

“ l'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio

- “ l'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. **Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.**

“ Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, **vista la certificazione dei revisori**, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.

“ La spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo.

“ Le verifiche dell’Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Nel primo esercizio di applicazione della competenza finanziaria potenziata sono possibili le seguenti casistiche.

“ gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell’esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un’annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- “ la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare nell’anno di riferimento;
- “ la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno;
- “ il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da

- “ Se l’ente impegnava le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell’esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.
- “ Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell’esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all’esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il valore del fondo pluriennale vincolato determinato con l’operazione di riaccertamento straordinario

“ A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare e pagare nell’anno in corso.

“ Nel caso in cui gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell’esercizio cui tali spese si riferiscono, provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell’esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell’esercizio precedente.

“ A tal fine l’ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita nell’esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- “ la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno;
- “ il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo.

L'INDENNITA' DI RISULTATO PER L'AVVOCATURA

“ Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali.

FONDO RISCHI

- “ In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

- “ In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).
- “ **L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.**

LE SPESE DI INVESTIMENTO

“ Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l’imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziato, ossia in considerazione dell’esigibilità della spesa.

IL LEASING FINANZIARIO

- “ Il leasing finanziario e i contratti assimilati (leasing immobiliare, leasing in costruendo, sale and lease-back, ecc.) sono contratti di finanziamento che consentono ad un soggetto, comprese le amministrazioni pubbliche, di avere la disponibilità di un bene durevole, mobile o immobile, strumentale all'esercizio della propria attività, in cambio di un canone periodico, con la facoltà, una volta che sia scaduto il termine previsto dal contratto, di esercitare l'opzione di riscatto del medesimo acquistandone la relativa proprietà. Nell'operazione di leasing finanziario sono coinvolti i seguenti soggetti: **l'utilizzatore**, che è colui che sceglie ed utilizza il bene e può riscattarlo alla fine del contratto, **il finanziatore** dell'operazione, che acquista materialmente il bene scelto dall'utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento dell'eventuale riscatto ed **il fornitore**, che vende alla società di leasing il bene scelto dall'utilizzatore

IL LEASING OPERATIVO

“ Il leasing operativo si caratterizza, invece, per la mancanza dell’opzione di riscatto al termine del contratto. In tal caso, è lo stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un canone che corrisponde generalmente alla entità dei servizi offerti dal bene stesso e non è in relazione con la sua durata economica.

“ il leasing operativo viene qualificato come “leasing di godimento”, ove i canoni non contengono alcuna porzione di prezzo, costituendo il corrispettivo del godimento ed essendo ragguagliati al valore di utilizzazione del bene

Si può classificare un contratto di leasing come finanziario quando:

- ” Vi è il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
- ” il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l'opzione, cosicché all'inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- ” la durata del contratto copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;
- ” all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato;
- ” i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.

“ il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia l'investimento.

- “ Anche se formalmente non è di proprietà dell’ente, dal punto di vista contabile il bene è preso in carico dall’ente, inventariato tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento.

- “ Al momento del pagamento dei canoni periodici si rilevano sia gli interessi passivi impliciti nel canone che la quota di finanziamento rimborsata. In altri termini, i canoni periodici sono registrati contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa. Considerato che il leasing finanziario è costruito come un’operazione di erogazione di credito, l’amministrazione ha sempre la possibilità di calcolare quanta parte del canone è destinata a restituire il capitale e quanta a remunerare il prestito, sotto forma di piano di ammortamento.

- “ Alla fine del contratto di leasing, la spesa per l’esercizio del riscatto è registrata tra le spese di investimento.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

“ Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

“ Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

- “ Il fondo pluriennale vincolato, prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:
- . in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
 - . in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

”

Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

- ” A) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato. La costituzione del fondo per l’intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione.

- “ B) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (ancorchè non impegnate).
- “ In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per “procedure attivate” gara formalmente indetta ai sensi dell’art. 53, comma 2” si intende, ad esempio, affidamenti in economia, o la pubblicazione del bando di gara

“ mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di cui all’art. 57 del D.lgs. 163/2006, si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione .

” Si segnala la rilevanza della “prenotazione della spesa” riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell’opera, uniche fattispecie di costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

NOVITA'

- “ Cambiano i termini per l'approvazione del bilancio, segnatamente:
- “ - entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema di delibera di bilancio_
- “ - entro il 31 dicembre il bilancio va approvato dal Consiglio Comunale salvo differimento per legge
- “ Subito dopo l'approvazione del bilancio la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e capitoli

- “ Il PEG diviene obbligatorio nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti
- “ Per gli Enti locali viene introdotto il DUP (documento unico di programmazione) che deve essere presentato entro il 31 luglio dalla Giunta al Consiglio. Esso è il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. (non è obbligatorio per il prossimo bilancio salvo enti sperimentali)

- “ Il DUP si compone di due parte:
- “ - la SeS (sezione strategica) indica gli indirizzi strategici dell’Ente in armonia anche con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello regionale statale ed europeo
- “ -la SeO (sezione operativa) contiene la programmazione operativa, è redatta per competenza(primo esercizio) e per cassa per tutto il bilancio di previsione.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO

- “ La disciplina delle variazioni di bilancio sono state novellate con la finalità di coinvolgere nel potere decisione vari soggetti, anche i dirigenti ed il responsabile del settore finanziario.
- “ Per tale ragione il bilancio si articola in missione e programmi dove il PROGRAMMA è l'unità di voto del bilancio di previsione approvato dal Consiglio

“ La suddivisione dei programmi in relazione alla natura economica della spesa, rappresentata dai macroaggregati è di competenza della Giunta alla quale spetta il compito di stabilire le modalità con cui attuare o variare gli strumenti operativi in relazione a quanto stabilito dal consiglio comunale. Di ciò la Giunta ne dà comunicazione al consiglio.

•

- “ Viene modificato l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000:
- “ Il bilancio di previsione può subire variazioni di competenza e di cassa;
- “ Le variazioni sono di competenza del consiglio, salvo alcune variazioni di competenza della giunta o dei dirigenti o del responsabile del settore finanziario;

ESEMPI

Spetta alla Giunta:

- Le variazioni del PEG

“ variazioni che applichino quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione prima dell'approvazione del rendiconto

“ variazione del fondo pluriennale di cassa per la reimputazione alle entrate ed alle spese di somme riaccertate dell'esercizio precedente

- “ Variazioni a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
- “ Come prima, le variazioni di bilancio in via d’urgenza che devono essere ratificate dal Consiglio entro 60 giorni.

VARIAZIONI DI BILANCIO DEI DIRIGENTI O DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

- “ - essi possono variare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
- “ Variazioni di bilancio relative all'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo derivate da somme già accertate negli esercizi precedenti

“ Le variazioni al PEG possono essere adottate entro il 15 dicembre , fatte salve quelle correlate al bilancio che possono essere adottate fino al 31 dicembre.

Art. 175 del D. Lgs. 267/2000

- “ Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione
- “ In vigore dal 12 settembre 2014 1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
- “ 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
- “ 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- ” a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- ” b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- ” c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- ” d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- ” e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- ” f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- ” g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

- “ 4. Ai sensi dell'[articolo 42](#) le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

- “ 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

- “ 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
 - “ a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
 - “ b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
 - “ c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
 - “ d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
 - “ e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'[art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3

- “ 5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. [\(588\)](#)
- “ 5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
 - “ a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
 - “ b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'[art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

- “ c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- “ d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- “ e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. [\(588\)](#)
- “ 5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti

- “ Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. [\(589\)](#)

- “ 7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. [\(590\)](#)

- “ 8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. [\(591\)](#)

- “ 9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. [\(592\)](#)

- “ 9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'[art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
 - “ a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
 - “ b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
- “ 9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.